AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 187, RELATIVA ALLE INDENNITA' OPERATIVE DEL PERSONALE MILITARE

Art. 2

Indennità di impiego operativo

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Versione in vigore dal 12 aprile 1983, non più in vigore dal 25 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare
Estremi	Legge 23 marzo 1983, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aggiornamento-della-legge-5-maggio-1976-n-187-relativa-alle-indennita/art-2-indennita-di-impiego-operativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it